

Comunicazione n. DME/1019924 del 16-3-2001

inviata alla società per azioni ...

Oggetto: Annotazione nel libro soci in regime di dematerializzazione

Si fa riferimento alla nota del ... con cui codesta Società ha chiesto a questa Commissione di precisare:

1. Le modalità con le quali devono essere costituite e tenute le evidenze relative alle segnalazioni ed alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ex art. 36, rispettivamente commi 5 e 6, del Regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di mercati ("Regolamento Mercati");
2. se i soci ed il rappresentante comune degli azionisti di risparmio abbiano diritto di accesso alle suddette evidenze.

La nota riporta l'articolo 36, comma 5 del Regolamento Mercati, il quale richiede che "sulla base delle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 35 gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali sono state rilasciate le certificazioni previste dall'articolo 33, di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari".

La nota riporta altresì il comma 6 del medesimo articolo, secondo il quale "sempre nell'ambito del libro dei soci gli emittenti mantengono evidenza delle comunicazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico e dell'articolo 34 del decreto Euro, indicando, in particolare il titolare degli strumenti finanziari e il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantità degli strumenti finanziari vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo".

Ai fini del quesito in oggetto occorre preliminarmente ricordare che le norme del Regolamento Mercati in tema di gestione accentrata si riferiscono sia agli strumenti finanziari immobilizzati, per i quali la normativa primaria di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. 58/98 ("Testo Unico"), sia agli strumenti finanziari dematerializzati, per i quali la normativa primaria di riferimento è costituita dal D.Lgs. 213/98 ("Decreto Euro"). In particolare, con specifico riferimento al punto 1) *supra*, rileva l'articolo 36, comma 1, secondo cui "ai sensi degli articoli 87 e 89 del Testo Unico, e dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto euro gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro soci in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari". I commi 5 e 6 dell'articolo 36, ribadiscono che le evidenze relative alle segnalazioni ed alle comunicazioni effettuate dagli intermediari devono essere tenute "nell'ambito del libro soci".

Dall'analisi della normativa secondaria emerge dunque che le evidenze relative alle segnalazioni ed alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ex art. 36 del Regolamento Mercati, siano parte integrante del libro soci.

Tale conclusione è avvalorata dall'articolo 89 del Testo Unico, che si applica per analogia anche ai titoli dematerializzati, il quale richiede che gli emittenti annotino le segnalazioni - relative ai nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione necessaria alla partecipazione in assemblea, e delle altre fattispecie ivi previste - nel libro soci.

Per ciò che concerne le comunicazioni ex articolo 36, comma 6 del Regolamento Mercati, il Codice Civile, articolo 2421, comma 1, n. 1, dispone che i vincoli sui titoli azionari siano indicati nel libro soci.

Dalla conclusione che le evidenze relative alle segnalazioni ed alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ex art. 36 del Regolamento Mercati fanno parte integrante del libro soci, si ricava la risposta al punto 2 *supra*. Sia i soci (articolo 2422, comma 1, Codice Civile) che il rappresentante comune degli azionisti di risparmio (articolo 147, comma 3, Testo Unico) hanno il diritto di accesso alle evidenze relative alle segnalazioni ed alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ex art. 36.

Con particolare riferimento ai soci che intendano partecipare all'assemblea, il diritto di accesso alle evidenze relative alle certificazioni di partecipazione alla stessa e quelle relative alla costituzione dei vincoli sulle azioni della società, è implicitamente sostenuto nella Comunicazione n. DM/99008319 dell'8 febbraio 1999, laddove si afferma che la consultazione del libro soci "consente all'azionista di accertare direttamente l'identità degli altri soci e le caratteristiche dei loro possessi, al fine di stabilire con essi gli opportuni contatti".

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa